COMMISSIONE VI

ISTRUZIONE E BELLE ARTI

CXXIX.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 29 GENNAIO 1958

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GOTELLI ANGELA

INDICE

PAG.

Comunicazioni del Presidente:

PRESIDENTE 1338

Proposta di legge (*Seguito della discussione e rinvio*):

Senatori ROSSI e ZANOTTI BIANCO: Costituzione di una zona di rispetto intorno all'antica Abbazia di Pomposa (*Approvata dalla VI Commissione del Senato*). (2772) 1338

PRESIDENTE 1338, 1339
SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato alla pubblica istruzione* 1338
CARONIA 1338
VISCHIA 1338
ERMINI 1338
MARANGONE VITTORIO, *Relatore*. . . . 1338
FABRIANI 1338
PITZALIS 1338
TESAURO 1338
GAUDIOSO 1338
FRANCESCHINI FRANCESCO 1339

Disegni di legge (*Discussione e approvazione*):

Conferimento ed uso di titoli accademici, professionali e simili. (2739) 1339

PRESIDENTE 1339, 1340
CARONIA, *Relatore* 1339
TESAURO 1339, 1340
ERMINI 1340

PAG.

Direzione, vigilanza e coordinamento delle attività riguardanti la scuola popolare (*Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato*). (3371) . . . 1340

PRESIDENTE 1340, 1341
TESAURO, *Relatore* 1340
PITZALIS 1340
SAVIO EMANUELA 1341
COTTONE 1341
FRANCESCHINI FRANCESCO 1341

Disegno di legge (*Seguito della discussione e rinvio*):

Norme a favore del personale insegnante del Territorio di Trieste. (2670) . . 1341

PRESIDENTE 1341, 1342, 1344, 1345 1346, 1347, 1348, 1349, 1351, 1352
FABRIANI 1341, 1342
PITZALIS, *Relatore* . 1341, 1342, 1344, 1345 1347, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352
MARANGONE VITTORIO . . 1342, 1344, 1350
GRASSO NICOLOSI ANNA 1342
BADALONI MARIA 1342, 1348
ERMINI . . . 1342, 1344, 1349, 1351, 1352
ROSSI PAOLO 1342, 1344, 1351
SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato alla pubblica istruzione* 1344, 1346, 1347 1348, 1349, 1351, 1352
FRANCESCHINI FRANCESCO 1346
BUZZI 1350
DE TOTTO 1351, 1352

Votazione segreta:

PRESIDENTE 1352

La seduta comincia alle 10.

BUZZI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che partecipa alla seduta, senza voto deliberativo, a sua richiesta il deputato Tollov.

Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei Senatori Roffi e Zanotti Bianco: Costituzione di una zona di rispetto interno all'antica Abbazia di Pomposa. (Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato). (2772).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Roffi e Zanotti Bianco « Costituzione di una zona di rispetto intorno all'antica Abbazia di Pomposa ».

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, la nostra Commissione ha discusso a lungo su detto provvedimento e, esaurita la discussione generale, è passata all'esame degli articoli dei quali è stato approvato il primo. Essendo sorti dei dubbi sull'articolo 2, vennero chieste precisazioni al riguardo all'onorevole Rappresentante del Governo, rinviandosi la discussione in attesa di chiarimenti

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato alla pubblica istruzione*. Il Governo propone, per risolvere le difficoltà sollevate e alcune obiezioni fatte, di stabilire una zona di rispetto assoluto di 250 metri di raggio ed una zona di rispetto di altri 250 metri, condizionata al benestare per la costruzione, da chiedere di volta in volta.

CARONIA. Desidero conoscere se questa procedura è permessa dalle norme attualmente in vigore.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato alla pubblica istruzione*. Il provvedimento di legge in esame intende garantire qualcosa di più di quello che garantiscono le norme attualmente in vigore; il Governo si rimette, comunque, alla Commissione.

VISCHIA. Ritengo che i maggiori vincoli costituiscano una migliore garanzia.

ERMINI. Ritengo che si tratta di una legge pleonastica e temo d'altra parte che si tratti di un vincolo insufficiente.

MARANGONE, *Relatore*. Mi pare sia stata sollevata una sola eccezione la riserva fatta dall'onorevole Segni che potesse essere impedita la riforma agraria nella zona.

PRESIDENTE. Poiché nelle adiacenze della zona passerà la strada Romea, ciò potrebbe causare delle richieste di deroga al vincolo.

FABRIANI. Desidero conoscere se sia proprio necessaria una apposita legge e non sia sufficiente l'opera della direzione delle belle arti e della soprintendenza ai monumenti per porre un vincolo sulla zona.

MARANGONE VITTORIO. Ebbi già a dire nella relazione, che si trattava di una legge non indispensabile, ma fatta *ad abundantiam*, comunque sono favorevole alla approvazione della legge nel testo a noi trasmesso dal Senato.

ERMINI. Non avendo una nozione esatta di ciò che sia una distanza di 250 metri mi preoccupa il fatto che essa possa essere troppo breve.

PRESIDENTE. Ognuno di noi ha delle perplessità a questo riguardo.

PITZALIS. La maggiore perplessità sorge dal fatto che vi sono già delle norme che conferiscono ai Soprintendenti alle antichità e belle arti la competenza di stabilire queste distanze che sono in relazione alla configurazione del luogo. Deve essere, questa, una valutazione da farsi dal Soprintendente alle belle arti o dagli organi competenti tenendo presenti tutti gli elementi di giudizio. Quando, con una apposita legge, stabiliamo una distanza, possiamo anche avere il sospetto che ciò sia fatto per favorire determinate iniziative che dalla legge non risultano.

Stando così le cose, permane quindi tuttora la preoccupazione espressa dall'onorevole Segni e ciò anche perché nessun altro elemento di giudizio è stato portato in questa sede al riguardo.

TESAURO. Presento una formale proposta di rinvio della discussione e ne dichiaro il motivo. se il presente provvedimento di legge venisse approvato non onorerebbe certamente il Parlamento, in quanto si tratta di una delle tante leggine in pieno contrasto con la legge fondamentale sulla materia. Questa proposta stabilisce determinate competenze e vincoli in base a criteri, esigenze, opportunità particolari e così, approvandola, noi interveremmo con un'altra legge a derogare alla legge fondamentale.

GAUDIOSO. Mi associo a quanto proposto dall'onorevole Tesauro dato che, essendovi una legge fondamentale in materia, spetta ai Sopraintendenti alle antichità e belle arti farla rispettare, determinando in modo preciso i limiti entro i quali e oltre i quali si può fabbricare attorno ai monumenti.

Richiamo l'attenzione dei colleghi della Commissione sullo scempio che si sta compiendo a Siracusa attorno al Teatro Greco; se noi volessimo delimitare geometricamente o matematicamente la distanza, a partire dalla quale si può costruire attorno al Teatro Greco a Siracusa, aggraveremmo lo scempio in considerazione del fatto che già si affacciano sulla collina soprastante dei villini privati.

Ritengo quindi che sia opportuno far funzionare le Soprintendenze ai monumenti e far sì che agiscano con maggior gusto di quanto forse noi non abbiamo e che le Sopraintendenze, debbono, invece avere.

FRANCESCHINI FRANCESCO. Approvando il presente provvedimento creeremmo, ritengo, un pericolosissimo precedente che potrebbe dare il via ad una innumerevole serie di leggine che, oltre ad indebolire la legge fondamentale, darebbe luogo probabilmente a abusi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta avanzata dall'onorevole Tesauro di rinviare la discussione del presente provvedimento a seduta da stabilirsi.

(*È approvata*).

Discussione del disegno di legge: Conferimento ed uso di titoli accademici e simili. (2739).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge. « Conferimento ed uso di titoli accademici, professionali e simili ».

L'onorevole Caronia, Relatore, ha facoltà di svolgerè la sua relazione.

CARONIA, *Relatore*. Quando venni invitato a svolgere una relazione sul presente provvedimento, fui stupito di apprendere che in Italia esistevano istituti che conferivano titoli accademici o professionali rilasciando addirittura dei diplomi e mi sembrò cosa di poco conto. A meglio documentarmi in proposito, però, mi è giunto un plico raccomandato contenente un regolamento vero e proprio da parte di uno di tali istituti, che realmente conferisce titoli del genere e appoggia con lunga argomentazione il proprio diritto. Si tratta di vere truffe e quindi viene dimostrata la necessità della approvazione del presente provvedimento tendente ad eliminare queste speculazioni fatte da ciarlatani.

Ho solo una preoccupazione nei riguardi di questa legge ed è una preoccupazione di ordine costituzionale, in quanto nella Costituzione è consacrato che l'insegnamento è libero e può essere prestato da chiunque, purché corrisponda a determinate norme

Con questa riserva e qualora si ritenga possibile superarla, non posso non raccomandare la approvazione del provvedimento sottoposto al nostro esame.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

TESAURO. Come costituzionalista non posso che congratularmi con l'onorevole Relatore per la sua preoccupazione. L'onorevole Caronia ha ragione per quanto riguarda il testo a noi sottoposto, ma, qualora esso venisse opportunamente modificato, potremmo soddisfare alla esigenza che ha determinato il provvedimento e dare possibilità di incontroversa attuazione alla disposizione stessa. Il testo dell'articolo 1 da me proposto sarebbe il seguente: « Le qualifiche accademiche di dottore, compresa quella *honoris causa*, le qualifiche di carattere professionale, la qualifica di libero docente possono essere conferite soltanto con le modalità e nei casi indicati dalla legge ».

In tal modo non poniamo i limiti alla legge sull'istruzione superiore.

CARONIA, *Relatore*. Con l'emendamento proposto dall'onorevole Tesauro venendo eliminato il mio dubbio, propongo la approvazione del provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo agli articoli.

ART. 1.

Le qualifiche accademiche di dottore, compresa quella *honoris causa*, le qualifiche di carattere professionale, la qualifica di libero docente possono essere conferite soltanto con le modalità e nei casi indicati dal testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni.

L'onorevole Tesauro ha proposto di sostituire le parole: « dal testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni » con le parole « dalla legge ».

Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo Tesauro.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo emendato.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 2·

«È vietato il conferimento delle qualifiche di cui all'articolo precedente da parte di privati, enti e istituti, comunque denominati, in contrasto con quanto stabilito nello stesso articolo. I trasgressori sono puniti con la reclusione da tre mesi ad un anno e con la multa da lire 150.000 a lire 300.000.

Chiunque fa uso, in qualsiasi forma e modalità, della qualifica accademica di dottore, compresa quella *honoris causa*, di qualifiche di carattere professionale e della qualifica di libero docente, ottenute in contrasto con quanto stabilito nell'articolo 1, è punito con l'ammenda da lire 30.000 a lire 200.000. anche se le predette qualifiche siano state conferite prima dell'entrata in vigore della presente legge.

La condanna per i reati previsti nei commi precedenti importa la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36, ultimo comma, del Codice penale».

ERMINI. In questo articolo non si prospetta il caso di coloro che hanno già detto titolo e quindi non deve essere conferito loro *ex novo;* riterrei però opportuno che venisse vietato l'ulteriore uso di detti titoli.

TESAURO. La disposizione legislativa, a mio parere, è perfetta in quanto nella prima parte parla di conferimento di titoli e stabilisce le sanzioni comminate per detto conferimento, nella seconda parte, specifica che è vietato l'uso di tali qualifiche e commina pene anche se le qualifiche siano state conferite prima dell'entrata in vigore della legge.

ERMINI. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2 di cui ho dato testè lettura.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 3, di cui do lettura

«Restano ferme le norme in vigore per quanto concerne il riconoscimento dei titoli accademici conseguiti all'estero

Si applicano le disposizioni del secondo e terzo comma dell'articolo 2 ai cittadini italiani che fanno uso di titoli accademici conseguiti all'estero e non riconosciuti in Italia».

Lo pongo in volazione.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà, in fine di seduta, votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Direzione, vigilanza e coordinamento delle attività riguardanti la scuola popolare. (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato). (3371).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Direzione, vigilanza e coordinamento delle attività riguardanti la scuola popolare».

Detto provvedimento è stato già approvato dalla VI Commissione permanente del Senato.

In assenza dell'onorevole Segni, relatore, prego l'onorevole Tesauro di voler riferire in merito al disegno di legge.

TESAURO, *Relatore*. Il provvedimento a noi sottoposto tende alla sistemazione di una situazione già esistente presso il Ministero della pubblica istruzione. elevare cioè formalmente a Direzione generale della pubblica istruzione l'ufficio che già lo è di fatto e che egregiamente funziona.

Per quanto riguarda l'onere derivante dalla attuazione del provvedimento, ne è prevista la copertura a carico del capitolo n. 304 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.

Mi dichiaro quindi favorevole alla approvazione del provvedimento che risponde ad una effettiva esigenza.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

PITZALIS. Mi associo al Relatore circa la proposta di approvazione del provvedimento, tendente alla creazione di una nuova Direzione generale del Ministero della pubblica istruzione che regoli meglio i servizi della scuola popolare.

Ritengo in questa occasione mio dovere, anche come funzionario di detto Ministero, di richiamare l'attenzione dell'onorevole rappresentante del Governo, sull'esigenza di una direzione generale della assistenza piuttosto che di una direzione generale della scuola popolare. Questa ultima ha, come sua finalità e scopo, la lotta contro l'analfabetismo, lotta che si prevede possa essere esaurita attraverso un piano quinquennale o decennale, mentre la direzione generale della assistenza darebbe luogo alla creazione di un organismo permanente per fronteggiare le nuove esigenze della scuola democratica; in questo nuovo organismo avrebbero potuto trovare posto i servizi creati per eliminare la piaga dell'analfabetismo che in molte zone del nostro Paese è ancora tanto diffusa.

PRESIDENTE. La direzione generale proposta si occupa della scuola popolare, non del solo analfabetismo.

SAVIO EMANUELA. Mi associo al parere favorevole espresso dall'onorevole Relatore. Debbo fare osservare all'onorevole Pitzalis che la creazione di altre direzioni generali presuppone già il funzionamento di qualche servizio e, mentre la scuola popolare è già attrezzata e pronta per avere una sistemazione di questo tipo, non abbiamo alcun servizio creato dal Ministero della pubblica istruzione per l'assistenza.

PITZALIS. Vi è già il servizio della Assistenza postbellica !

SAVIO EMANUELA. Non è di questo tipo né di questa mole.

COTTONE. Mi dichiaro favorevole alla approvazione del provvedimento; se vi è un rilievo da fare è solo che esso è stato presentato con troppo ritardo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'articolo unico:

« La direzione, la vigilanza e il coordinamento delle attività riguardanti la Scuola popolare, di cui al decreto legislativo 17 dicembre 1947, n. 1599, ratificato, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1953, n. 326, sono esercitati, alle dipendenze del Ministro, da un direttore generale appartenente al ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione.

Detto ruolo è pertanto aumentato di un posto di direttore generale.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in annue lire 3.750.000, si provvederà a carico del capitolo n. 304 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1957-58 e di quello corrispondente per il successivo esercizio ».

FRANCESCHINI FRANCESCO. In sede di coordinamento ritengo si possa modificare l'ultima parte del terzo comma, sostituendo le parole « e di quello corrispondente per il successivo esercizio » con le parole « e di quelli corrispondenti per i successivi esercizi ». È evidente che la legge stabilisce qualcosa di stabile e di duraturo, ma la espressione non corrisponde alla sostanza di ciò che deve esser detto.

PRESIDENTE. Sarei favorevole a tale emendamento, qualora ciò non comportasse il rinvio della legge al Senato.

TESAURO, *Relatore*. Non è possibile. La legge dovrebbe ritornare al Senato.

FRANCESCHINI FRANCESCO. Ritenevo che ciò potesse esser fatto in sede di coordinamento.

TESAURO, *Relatore*. Vi sono altre leggi, in cui l'errore è stato corretto interpretando la dizione nel senso che il singolare intende riferirsi ai vari esercizi l'uno dopo l'altro.

PRESIDENTE. Dopo questo chiarimento ritengo che non sia il caso di procedere alla votazione dell'emendamento proposto dall'onorevole Franceschini.

Trattandosi di articolo unico al quale non sono stati presentati emendamenti, la legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Norme a favore del personale insegnante del territorio di Trieste. (2670).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge. « Norme a favore del personale insegnante del disegno di legge: « Norme a favore del personale insegnante del Territorio di Trieste », sul quale in precedente seduta è stata svolta la relazione e ultimata la discussione generale. Passiamo quindi all'esame degli articoli.

ART. 1.

Il personale insegnante non di ruolo, in possesso della cittadinanza italiana e del prescritto titolo di studio, che abbia prestato per lo stesso insegnamento un servizio continuativo di almeno cinque anni, a decorrere dal 26 ottobre 1954, negli Istituti e Scuole di istruzione elementare e secondaria con lingua di insegnamento italiana nella zona del Territorio di Trieste non amministrata dall'Italia, può essere assunto, a domanda, da presentarsi al Ministero della pubblica istruzione, con la qualifica di straordinario nelle cattedre o posti di ruolo ordinario relativo all'insegnamento impartito vacanti negli Istituti e Scuole del territorio nazionale.

FABRIANI. L'articolo richiede un servizio continuato di almeno cinque anni mentre, però, fissa la data di decorrenza di detto periodo dal 26 ottobre 1954; di conseguenza non vi può essere alcuno che, alla data attuale, abbia compiuto il periodo di servizio richiesto.

PITZALIS, *Relatore*. L'articolo in esame riguarda il personale insegnante che presta servizio nella zona del Territorio di Trieste non amministrata dall'Italia, cioè nella Zona B, e la data del 26 ottobre 1954 è stata stabilita appunto allo scopo di mantenere in servizio in quella zona il personale insegnante italiano che vuole lasciarla.

È questo il motivo per il quale viene data una decorrenza posteriore alla data della legge; si favorisce in tal modo il ritorno e la permanenza in quella zona degli insegnanti italiani e, quindi, l'insegnamento della nostra lingua. Occorre tener presente che attualmente le scuole italiane della Zona B sono prive di insegnanti.

MARANGONE VITTORIO. L'articolo dice che essi possono essere assunti a domanda nelle cattedre o posti di ruolo ordinario nelle scuole del territorio nazionale.

PITZALIS, *Relatore*. Si riferisce sempre a quegli insegnanti che a decorrere dal 26 ottobre 1954 avranno prestato servizio per cinque anni in quelle scuole. Trascorso tale periodo potranno essere assunti nelle scuole del territorio nazionale.

GRASSO NICOLOSI ANNA. Desidero conoscere se coloro che hanno prestato servizio prima del 26 ottobre 1954 possono o no rientrare.

BADALONI MARIA. La dizione « a decorrere » significa « entro ».

GRASSO NICOLOSI ANNA. La dizione non è chiara.

PRESIDENTE. Debbo informare che da parte degli interessati non è giunta alcuna richiesta di emendamento. Si tratta di un provvedimento di carattere un po' eccezionale, che è giustificato dalla necessità di trattenere gli insegnanti in quella zona.

PITZALIS, *Relatore*. Bisogna tenere presente quelle che sono state le norme di legge che hanno regolato il trattamento del personale del Territorio libero di Trieste, zone *A* e *B*, tra le quali c'è la legge del 1954 (ed è per questo che è stata fissata la data del 1954), con la quale il Governo italiano ha istituito i ruoli transitori per tutto il personale sia della zona *A* che della zona *B*. Le norme che in questo momento emaniamo, sono a completamento e modifica del trattamento previsto dalla legge del 1954.

Con l'articolo 1 si tocca un'altra questione. non si tratta di regolare il servizio prestato in periodo anteriore, cui è stato già provveduto con la legge del 1954, ma si tratta, invece, di stabilire una norma particolare che miri a favorire il ritorno del personale insegnante alle scuole italiane in zona *B* e per ottenere questo scopo viene da noi emanato un provvedimento a carattere eccezionale disponendo che i professori, i quali a decorrere dal 1954 insegneranno per 5 anni complessivi in quella zona e in quelle scuole che attualmente sono prive di insegnanti (e si tratta di notizie fondatissime, apprese dai direttori della istruzione nella zona *A*), saranno assunti a domanda negli istituti e scuole del territorio nazionale.

MARANGONE VITTORIO. Ritengo sarebbe opportuno portare da 5 a 3 anni tale periodo. Con la decorrenza 26 ottobre 1954, il periodo di 5 anni porta fino all'anno 1960.

ERMINI. Se occupano ora i posti la scadenza sarà anche oltre al 1960; non c'è un termine *ad quem* della legge. Mi preoccupa invece l'eventuale scarsa capacità di questi insegnanti che verranno immessi in ruolo.

PITZALIS, *Relatore*. Non vi è scadenza, è una situazione permanente. Se ho bene inteso, l'onorevole Marangone vorrebbe ridurre il periodo di permanenza in zona *B* da 5 a 3 anni. Non penso che ciò sia opportuno perché si tratta di dare cattedre di ruolo. Quanto al timore che vadano al di là del confine elementi incapaci, mi pare sia un luogo comune e non penso che un tal motivo possa farci desistere dall'approvare questa disposizione di legge in quanto, in questo momento, le scuole italiane hanno sospeso l'insegnamento e sono scuole che non possono e non debbono essere sostituite da altre. Dobbiamo preoccuparci solo di garantire l'insegnamento. Speriamo che vadano in queste scuole, buoni elementi; è cosa che mi auguro di vero cuore.

MARANGONE VITTORIO. Desideravo solo chiedere se era possibile offrire a questi insegnanti un trattamento di miglior favore.

ROSSI PAOLO. È un trattamento concordato con le rappresentanze sindacali.

PRESIDENTE. Ascoltate queste spiegazioni e nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 1 di cui ho dato testé lettura.

(*È approvato*).

Passiamo agli articoli successivi che, non essendo stati proposti emendamenti, porrò direttamente in votazione·

ART. 2.

Il servizio di ruolo prestato, anche anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, dagli insegnanti di ruolo nelle scuole della zona del Territorio di Trieste non amministrata dall'Italia, è calcolato, ai fini degli aumenti periodici di stipendio, per i primi due anni, il doppio, e, per i successivi, con l'aumento di un terzo, e ai fini del trattamento di quiescenza, per i primi due anni con la maggiorazione della metà, e, per i successivi, con l'aumento di un terzo.

(*È approvato*).

ART. 3 e Tabelle *A*, *B* e *C*.

Il Conservatorio di musica « G. Tartini » di Trieste è riconosciuto Conservatorio di musica statale con effetto dal 1° luglio 1953. Piena efficacia è riconosciuta alla Convenzione, allegata alla presente legge, stipulata in data 15 giugno 1954, tra il Governo militare alleato, la provincia di Trieste, il comune di Trieste e il Liceo musicale pareggiato triestino per la statizzazione del liceo stesso.

Con effetto dal 1° luglio 1953 i ruoli organici del personale dei Conservatori di musica di Stato sono aumentati dei posti previsti nella pianta organica del Conservatorio di musica « G. Tartini » di Trieste. di cui all'articolo 13 della Convenzione suddetta.

La tabella annessa al decreto legge 7 maggio 1948, n. 888, la tabella *A* annessa al regio decreto 22 aprile 1943, n. 478 e la tabella annessa al decreto legge 7 maggio 1948, n. 1030, sono sostituite, rispettivamente, dalle tabelle *A*, *B* e *C* annesse alla presente legge.

Sono riconosciute valide le nomine in ruolo disposte tra il 1° luglio 1953 e la data di entrata in vigore della presente legge nei posti o cattedre di cui all'articolo 13 della Convenzione.

TABELLA *A*.

PERSONALE DIRETTIVO DEI CONSERVATORI DI MUSICA

Numero dei posti	Qualifica	Coefficiente
5	Direttore di 1ª classe	670
8	Direttore di 2ª classe:	
	a) di prima nomina	500
	b) dopo 8 anni di servizio	670

TABELLA *B*.

PERSONALE INSEGNANTE DEI CONSERVATORI DI MUSICA

Insegnanti di 1ª classe	N.	23	
Insegnanti di 3ª classe	»	86	(*a*)
Bibliotecari	»	5	
Insegnanti di 4ª classe	»	179	(*b*)
Insegnanti di 5ª classe	»	169	(*c*)
Totale	N.	462	

(*a*) Uno dei quali con carattere transitorio ai sensi del regio decreto 15 dicembre 1932, n. 1757.

(*b*) Uno dei quali, per l'insegnamento della viola con l'obbligo del violino, con carattere transitorio, ai sensi della Convenzione annessa al regio decreto 12 gennaio 1941, n. 634.

(*c*) Uno dei quali con carattere transitorio, ai sensi della Convenzione annessa al regio decreto 12 gennaio 1941, n. 634.

TABELLA *C*.

PERSONALE AMMINISTRATIVO

CARRIERA DIRETTIVA.

Coefficiente		Numero dei posti
500	Direttori amministrativi	1
402	Direttori di segreteria	3
325	Consigliere di 1ª classe	4
271	Consigliere di 2ª classe	25
229	Consigliere di 3ª classe	
	Totale	33

CARRIERA DI CONCETTO.

271	Economi-cassieri	3
229	Economi-cassieri aggiunti	10
202	Vice economi-cassieri	
	Totale	13

PERSONALE ESECUTIVO

271	Archivisti capi	3
229	Primi archivisti	9
202	Archivisti	15
180	Applicati	40
157	Applicati aggiunti	
	Totale	67

PERSONALE AUSILIARIO

163	Primi custodi	17
151	Custodi	148
	Totale	165

(*Sono approvati l'articolo 3 e le tabelle annesse*).

ART. 4.

« Nelle scuole statali di istruzione secondaria del Territorio di Trieste saranno reperiti, sulla base della situazione di fatto esistente alla data di entrata in vigore della presente legge, con i criteri dell'articolo 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, e, per gli insegnamenti conferiti per incarico, con i criteri stabiliti dalla tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1949, n. 405, posti di ruolo speciale transitorio in aggiunta a quelli già istituiti dal Governo militare alleato a decorrere dal 1° ottobre 1951 ».

L'onorevole Marangone Vittorio propone, alla terzultima riga e seguenti, di sostituire le parole « posti di ruolo speciale transitorio in aggiunta a quelli... » con le parole « tutti i posti di ruolo speciale transitorio istituibili in aggiunta a quelli... ».

ERMINI. Occorre dire « tutti i posti che verranno istituiti ». La dizione proposta dall'onorevole Marangone significa « tutti i posti che potranno essere istituiti »; con ciò si pone un dubbio.

MARANGONE VITTORIO. La modifica da me proposta deve servire soltanto a sostituire una forma piuttosto generica con una formula più precisa. È cosa richiesta dal locale sindacato della scuola media.

PRESIDENTE. È richiesta fatta in un primo elenco di rivendicazioni che venne, nei successivi suggerimenti, abbandonata.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato alla pubblica istruzione*. In sostanza la espressione usata è determinata dalla frase iniziale che dice. « saranno reperiti sulla base della situazione di fatto esistente alla data di entrata in vigore della presente legge... » cioè, praticamente tutti i posti reperibili di fatto in quella situazione, più di questi mi pare assurdo poterne assegnare. Pregherei quindi di non modificare il testo perché l'emendamento non aggiungerebbe nulla.

PITZALIS. L'articolo è un po' limitativo in quanto non dice quanti posti saranno reperiti; cioè tutti i posti o soltanto i posti che l'Amministrazione ritiene di poter destinare in base alla situazione di fatto? È proprio sulla lettera dell'articolo che potrà sorgere qualche controversia.

ROSSI PAOLO. Proporrei di sostituire nell'emendamento la parola « istituibili » con le parole « da istituirsi », e sopprimere la parola « tutti ».

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato alla pubblica istruzione*. Non mi oppongo.

PRESIDENTE. Do lettura del testo dell'articolo 4 emendato secondo la formulazione suggerita per ultimo dall'onorevole Paolo Rossi:

« Nelle Scuole statali di istruzione secondaria del Territorio di Trieste saranno reperiti, sulla base della situazione di fatto esistente alla data di entrata in vigore della presente legge, con i criteri dell'articolo 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, e, per gli insegnamenti conferiti per incarico, con i criteri stabiliti dalla tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1949, n. 405, i posti di ruolo speciale transitorio da istituirsi in aggiunta a quelli già istituiti dal Governo militare alleato a decorrere dal 1° ottobre 1951 ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 5:

« Ai posti di ruolo speciale transitorio reperiti ai sensi del precedente articolo possono essere assegnati, in base a graduatorie di merito, distinte per discipline, gli insegnanti non di ruolo che prestino servizio continuativo, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, da data non posteriore al 1° ottobre 1948 nelle scuole secondarie del Territorio di Trieste e siano in possesso della cittadinanza italiana, della residenza nel Territorio predetto e del titolo prescritto per la partecipazione ai concorsi-esami di Stato.

L'iscrizione avrà luogo a decorrere dal 1° ottobre successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Il periodo di servizio indicato nel primo comma è ridotto a due anni per gli ex combattenti e per coloro che appartengono a categorie cui sono estesi i beneficî spettanti agli ex combattenti per le assunzioni nei pubblici impieghi.

Per gli insegnanti non di ruolo che siano vincitori di concorso a cattedre di ruolo ordinario compresi nelle graduatorie ad esaurimento, ovvero forniti di idoneità conseguita in concorsi a cattedre per titoli ed esami o di abilitazione per l'insegnamento relativo al ruolo speciale transitorio nel quale chiedono di essere iscritti, il periodo di servizio indicato nel precedente primo comma è ridotto ad un anno purché prestato posteriormente al 1° ottobre 1948.

Ai fini del computo dell'anzianità di servizio prevista dai precedenti commi si valuta anche il servizio prestato negli istituti e scuole di istruzione secondaria con lingua di insegnamento italiana della zona del Territorio di Trieste non amministrata dall'Italia. Il periodo d'interruzione del servizio dovuta a misure adottate nei confronti degli insegnanti per la loro attività politica sarà considerato come effettivo servizio scolastico.

L'anno di servizio è considerato valido sempre che l'insegnamento sia stato prestato per un periodo sufficiente per aver titolo al trattamento economico durante le vacanze estive ».

Do ora lettura di un testo da me firmato, sostitutivo di tale articolo:

« Ai posti di ruolo speciale transitorio reperiti ai sensi del precedente articolo possono essere assegnati, in base a graduatorie di merito, distinte per insegnamento, gli insegnanti non di ruolo che, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, abbiano prestato almeno tre anni di servizio, anche non continuativo, posteriormente al 1° ottobre 1948, nelle scuole secondarie statali del Territorio di Trieste, dopo il conseguimento del titolo di studio prescritto per la partecipazione ai corrispondenti esami di Stato, e siano in possesso della cittadinanza italiana e della residenza nel territorio predetto.

Il periodo di servizio indicato nel primo comma è ridotto a due anni, purché prestati posteriormente al 1° ottobre 1948, per gli ex combattenti e per coloro che appartengono a categorie cui sono estesi i beneficî spettanti agli ex combattenti per le assunzioni nei pubblici impieghi.

Per gli insegnanti non di ruolo che siano vincitori di concorsi a cattedre di ruolo ordinario compresi nelle graduatorie ad esaurimento, ovvero forniti di idoneità conseguita in concorsi a cattedre per titoli ed esami o di abilitazione per l'insegnamento relativo al ruolo speciale transitorio nel quale chiedono di essere iscritti, il periodo di servizio indicato nel precedente comma è ridotto ad un anno, purché prestato posteriormente al 1° ottobre 1948.

Ai fini del computo dell'anzianità di servizio prevista dai precedenti commi si valuta anche il servizio prestato negli istituti e scuole di istruzione secondaria con lingua d'insegnamento italiana nella zona del Territorio di Trieste non amministrata dall'Italia. Il periodo di interruzione del servizio dovuta a misure adottate nei confronti degli insegnanti per la loro attività politica sarà considerato come effettivo servizio scolastico.

L'anno di servizio è considerato valido sempre che l'insegnamento sia stato prestato

per un periodo sufficiente per aver titolo al trattamento economico durante le vacanze estive.

L'iscrizione nei ruoli speciali transitori avrà luogo a decorrere dal 1° ottobre 1955 per coloro che da tale data si trovino in servizio continuativo nelle scuole statali del Territorio di Trieste e dal 1° ottobre successivo alla data di entrata in vigore della presente legge per tutti gli altri ».

PITZALIS, *Relatore*. Prima di passare all'approvazione dell'articolo, vorrei soffermarmi brevemente sugli emendamenti per rilevare – lasciando naturalmente libera la Commissione di decidere nel senso che ritenga più opportuno – che lo spirito della legge nel testo dell'articolo 5 è di mantenere la data 1° ottobre 1948, in cui furono istituiti in Italia i ruoli transitori, ed è questa la data base che troviamo ripetuta in tutte le norme di legge che comunque hanno riferimento al Territorio libero di Trieste. Ciò si riscontra pure nella legge del 1954 che emanava disposizioni a favore del personale in servizio presso le pubbliche amministrazioni del Territorio libero di Trieste dopo il passaggio della Zona *A* all'amministrazione italiana.

Gli emendamenti proposti tendono a sopprimere questa data di decorrenza; chi vorrà illustrare gli emendamenti stessi ne darà giustificazione, ma debbo sottolineare che la data di cui trattasi, nello spirito della legge, intende tutelare le situazioni di fatto che a quella data si verificavano nel Territorio libero di Trieste e ad eliminare quel personale affluito successivamente che non poté essere incluso nei ruoli transitori perché non aveva i requisiti necessari.

FRANCESCHINI FRANCESCO. Sono state apportate, nel testo emendato, pochissime modifiche; la maggior parte dei commi è ripetuta. Dichiaro quindi di essere favorevole al testo emendato.

PRESIDENTE. Il testo emendato rappresenta il punto di arrivo di trattative laboriosissime.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato alla pubblica istruzione*. Non mi oppongo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 5 nel testo emendato.

(*È approvato*).

Passiamo agli articoli successivi.

Do lettura dell'articolo 6:

« Le graduatorie di cui al precedente articolo saranno compilate da commissioni costituite da cinque membri dei quali tre scelti tra funzionari della carriera direttiva del Ministero della pubblica istruzione e due tra i presidi e professori di ruolo degli Istituti e Scuole d'istruzione secondaria.

Per la formazione delle graduatorie sarà tenuto conto dei criteri fissati dalla tabella di valutazione dei titoli annessa alla legge 2 agosto 1952, n. 1132.

A parità di condizioni si applicano i criteri di preferenza stabiliti dal regio decreto 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni ».

Ho presentato un emendamento soppressivo dei commi secondo e terzo il cui contenuto è rinviato all'articolo 4.

Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 6.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il secondo e terzo comma dell'articolo, di cui ne è chiesta la soppressione.

(*Non sono approvati*).

Passiamo agli articoli successivi, che, se non vi sono emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 7.

Gli insegnanti non di ruolo inclusi nelle graduatorie di cui al precedente articolo 5 che non possano conseguire l'iscrizione nei rispettivi ruoli speciali transitori potranno ottenere l'iscrizione per i posti di ruolo speciale transitorio di altri insegnamenti affini eventualmente disponibili. Agli effetti di cui sopra sono considerati affini:

1°) i posti di ruolo speciale transitorio costituiti da tre o più materie che abbiano tra loro in comune almeno due di esse. Nel caso di posti che comprendano il latino, tale insegnamento deve figurare tra le materie di cui sopra. Nel caso di posti che comprendano il latino e il greco, le due materie in comune devono essere queste ultime;

2°) i posti di ruolo speciale transitorio costituiti da due materie i quali abbiano tra loro in comune una di esse;

3°) i posti di ruolo speciale transitorio costituiti da una sola materia impartita in Istituti e Scuole di grado diverso.

(*È approvato*).

ART. 8.

Alle condizioni stabilite nei precedenti articoli possono chiedere l'iscrizione nei ruoli speciali transitori del personale insegnante del Territorio di Trieste anche i professori

di ruolo ordinario che aspirino a cattedra diversa dalla propria. Ove ottengano detta iscrizione essi conservano il trattamento economico e di carriera proprio del ruolo di provenienza.

Le cattedre lasciate vacanti nel ruolo ordinario dai professori di cui al precedente comma saranno messe a disposizione degli aspiranti compresi nelle graduatorie dei corrispondenti ruoli speciali transitori del Territorio di Trieste.

(*È approvato*).

ART. 9.

Sono confermate le nomine nei ruoli speciali transitori disposte a decorrere dal 1° ottobre 1951 d'intesa con l'Amministrazione anglo-americana di Trieste, nei confronti degli insegnanti degli Istituti e Scuole d'istruzione secondaria di Trieste, vincitori dei relativi concorsi nazionali per titoli indetti ai sensi del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127.

Le disposizioni del precedente articolo 8 si applicano anche ai professori di ruolo speciale transitorio nominati ai posti reperiti nel Territorio di Trieste dall'Amministrazione militare anglo-americana, in applicazione dell'articolo 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, che aspirano ad essere iscritti ad un ruolo diverso da quello relativo al posto occupato.

(*È approvato*).

Avverto di aver presentato il seguente emendamento sostitutivo del secondo comma:

« I professori di ruolo speciale transitorio nominati ai posti reperiti nel Territorio di Trieste dall'Amministrazione militare anglo-americana, in applicazione dell'articolo 1 del decreto 7 maggio 1948, n. 1127, possono essere iscritti, su loro domanda, e alle condizioni stabilite nei precedenti articoli 5, 6 e 7, ad un ruolo diverso di quello relativo al posto occupato ».

PITZALIS, *Relatore*. Il testo emendato può essere accettato.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato alla pubblica istruzione*. Il Governo accetta il testo emendato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo del secondo comma dell'articolo 9.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'intero articolo 9 nel testo emendato.

(*È approvato*).

Do lettura degli articoli successivi:

ART. 10.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli si estendono, in quanto applicabili, anche al personale insegnante tecnico-pratico e tecnico non di ruolo degli Istituti d'istruzione media tecnica del Territorio di Trieste.

Detto personale sarà iscritto nel ruolo transitorio relativo al grado e tipo di scuola nel quale presta servizio o, in mancanza, nei posti di ruolo speciale transitorio di Scuole di istruzione media tecnica di grado diverso.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

ART. 11.

Lo stato giuridico del personale iscritto nei ruoli speciali transitori per effetto della presente legge è regolato dalle norme contenute nel decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, modificato in sede di ratifica con legge 24 dicembre 1951, n. 1634. Per quanto riguarda il trattamento economico si applicano le relative disposizioni contenute nel citato decreto legislativo con le modifiche di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1955, n. 19.

Con ordinanza del Ministero della pubblica istruzione saranno fissati i termini e le modalità per la presentazione delle domande di iscrizione nei ruoli speciali transitori di cui ai precedenti articoli.

Avverto di aver presentato un emendamento sostitutivo del secondo comma che, tra l'altro è sostitutivo anche del secondo e terzo comma dell'articolo 6, già soppressi. Ne do lettura:

« Con ordinanza del Ministero della pubblica istruzione saranno fissati i termini e le modalità per la presentazione delle domande d'iscrizione nei ruoli speciali transitori di cui ai precedenti articoli e la tabella di valutazione dei titoli presentati dagli aspiranti ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'intero articolo 11 nel testo emendato.

(*È approvato*).

Gli onorevoli Badaloni Maria e Buzzi hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo.

« Gli insegnanti elementari non di ruolo che prestino servizio continuativo, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, da data non posteriore al 1° ottobre 1948 nelle scuole elementari statali del Territorio di Trieste e siano in possesso della cittadinanza italiana e della residenza nel Territorio predetto, possono essere immessi a domanda, da presentare al competente provveditore agli studi, secondo una graduatoria di merito, nei posti di ruolo che saranno reperiti sulla base della situazione di fatto esistente alla data di entrata in vigore della presente legge.

L'iscrizione avrà luogo a decorrere dal 1° ottobre successivo alla data di entrata in vigore della presente legge ».

La onorevole Badaloni è pregata di illustrare l'emendamento proposto.

BADALONI MARIA. Essendo stato soppresso il relativo ruolo, non è possibile reperire i posti di ruolo transitorio così che gli insegnanti elementari rimangono nell'albo speciale; con l'articolo aggiuntivo da noi proposto, si chiede che essi vengano ammessi, a domanda, nel ruolo organico o in soprannumero.

Si può pensare che ciò possa costituire un trattamento di favore, ma ciò non lo è, a mio avviso, perché anche il ruolo transitorio della scuola comporta poi il passaggio in cattedre di ruolo organico.

PITZALIS, *Relatore*. Mi dichiaro favorevole all'articolo aggiuntivo.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato alla pubblica istruzione*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo proposto dagli onorevoli Badaloni Maria e Buzzi, di cui ho dato testé lettura.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 12 del disegno di legge. In sede di coordinamento si provvederà a modificare la numerazione di questo e degli articoli successivi.

« Resta fermo l'albo speciale conservato presso l'Intendenza di finanza di Trieste. Restano ugualmente ferme le disposizioni contenute nel decreto legislativo 10 luglio 1947, n. 677.

Ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 luglio 1947, n. 677, ha titolo all'iscrizione nel quadro speciale il personale insegnante non di ruolo di cittadinanza italiana che, alla data del 31 luglio 1947, prestava servizio nelle scuole statali di istruzione elementare e secondaria della provincia di Trieste e che ivi aveva la residenza, sempreché:

a) sia stato assunto dalla competente autorità scolastica per un insegnamento comportante la corresponsione della retribuzione durante le vacanze estive, per non meno – nel caso di insegnanti secondari – di sei ore settimanali;

b) fosse, alla data suindicata, in possesso, se insegnanti secondari, del titolo di studio prescritto per l'ammissione all'esame di Stato che abilita all'insegnamento impartito e, se insegnanti elementari, del titolo di abilitazione magistrale.

Hanno ugualmente titolo all'iscrizione nel quadro speciale gli insegnanti non di ruolo di cittadinanza italiana che da data non posteriore al 1° ottobre 1948 prestino servizio continuativo nelle scuole statali elementari e secondarie del Territorio di Trieste a condizione che, alla data sopradetta, risultino in possesso dei requisiti di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente comma ».

Avverto di aver formulato un emendamento sostitutivo dell'intero articolo. Ne do lettura:

« Resta fermo l'albo speciale conservato presso la Intendenza di finanza di Trieste con il relativo regolamento di applicazione, allegato alla presente legge. Restano ugualmente ferme le disposizioni contenute nel decreto legislativo 10 luglio 1947, n. 677.

Ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 luglio 1947, n. 677, ha titolo all'iscrizione nel quadro speciale il personale insegnante non di ruolo di cittadinanza italiana che, alla data 31 luglio 1947, prestava servizio nelle scuole statali di istruzione elementare e secondaria della provincia di Trieste e che ivi aveva la residenza, sempreché:

a) sia stato assunto dalla competente autorità scolastica per un insegnamento comportante la corresponsione della retribuzione durante le vacanze estive, per non meno – nel caso di insegnanti secondari – di sei ore settimanali, salvo che si tratti di insegnamento in un intero corso che per sé stesso comporti meno di sei ore;

b) fosse, alla data suindicata, in possesso, se insegnanti secondari, del titolo di studio prescritto per l'ammissione all'esame di Stato che abilita all'insegnamento impartito e, se insegnanti elementari, del titolo di abilitazione magistrale.

Hanno ugualmente titolo all'iscrizione nel quadro speciale gli insegnanti non di ruolo compresi nelle graduatorie per la iscrizione nei ruoli speciali transitori previste dal precedente articolo 5, i quali alla data del 26 ottobre 1954 si trovavano in servizio nelle scuole statali del Territorio di Trieste con nomina valida per l'intero anno scolastico 1954-55 ».

Ritengo che le modifiche proposte siano più formali che sostanziali.

ERMINI. Nei riguardi del primo comma debbo osservare che non esiste un regolamento di applicazione, allegato al presente disegno di legge.

PITZALIS, *Relatore*. Si intende il regolamento allegato all'albo speciale.

PRESIDENTE. È una espressione comunque inesatta, e propongo, pertanto, di approvare il primo comma dell'articolo nel testo originario.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo al secondo comma del testo emendato. È stata in esso, alla lettera *a*) aggiunta la dizione « salvo che si tratti di insegnamento in un intero corso ». È questa una dizione altra volta approvata.

ERMINI. Ritengo che posti di ruolo transitorio, per meno di sei ore settimanali, non esistano.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato alla pubblica istruzione*. È, quello, il minimo di ore richiesto per la concessione degli assegni familiari. Non è possibile andare al di sotto delle 6 ore.

ERMINI. Temo che si crei una situazione abnorme della quale vorrei conoscere le conseguenze. Propongo di approvare il testo originario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il secondo comma dell'articolo 12 nel testo originario.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il terzo comma dell'articolo nel testo emendato.

(*È approvato*).

L'articolo 12 resta, pertanto, così formulato.

« Resta fermo l'albo speciale conservato presso l'Intendenza di Finanza di Trieste. Restano ugualmente ferme le disposizioni contenute nel decreto legislativo 10 luglio 1947, n. 677.

Ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 luglio 1947, n. 677, ha titolo all'iscrizione nel quadro speciale il personale insegnante non di ruolo di cittadinanza italiana che, alla data del 31 luglio 1947, prestava servizio nelle Scuole statali di istruzione elementare e secondaria della provincia di Trieste e che ivi aveva la residenza, semprechè:

a) sia stato assunto dalla competente autorità scolastica per un insegnamento comportante la corresponsione della retribuzione durante le vacanze estive, per non meno – nel caso di insegnanti secondari – di sei ore settimanali;

b) fosse, alla data suindicata, in possesso, se insegnanti secondari, del titolo di studio prescritto per l'ammissione all'esame di Stato che abilita all'insegnamento impartito e, se insegnanti elementari, del titolo di abilitazione magistrale.

Hanno ugualmente titolo all'iscrizione nel quadro speciale gli insegnanti non di ruolo compresi nelle graduatorie per la iscrizione nei ruoli speciali transitori previste dal precedente articolo 5, i quali alla data del 26 ottobre 1954 si trovavano in servizio nelle scuole statali del Territorio di Trieste con nomina valida per l'intero anno scolastico 1954-55 ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 13:

« Gli insegnanti secondari iscritti nel quadro speciale o nell'albo speciale, di cui al precedente articolo, i quali non conseguano l'inquadramento nei ruoli speciali transitori per effetto della presente legge, sono inclusi, ai fini del loro impiego nell'insegnamento, in apposite graduatorie per materie e gruppi di materie, in relazione ai loro titoli di studio e di servizio, compilate dalla Commissione funzionante presso il Provveditorato agli studi di Trieste, ai sensi dell'articolo 5 della legge 19 marzo 1955, n. 160.

Gli insegnanti secondari iscritti nel quadro speciale e quelli iscritti nell'albo speciale sono assegnati secondo l'ordine di graduatoria ai posti di insegnamento disponibili dopo il conferimento delle cattedre al personale, iscritto negli anzidetti ruoli speciali transitori.

Tale assegnazione ha carattere permanente per gli insegnamenti che comportano orario di cattedra. Qualora i posti non siano sufficienti e fino a che perduri tale circostanza, i suddetti insegnanti sono utilizzati nell'insegnamento, anche in posti con orario non

completo in più di una scuola. possibilmente fino al raggiungimento di complessive diciotto ore settimanali di servizio.

Gli insegnanti elementari e secondari iscritti nel quadro speciale e quelli iscritti nell'albo speciale, che per insufficienza di posti comunque disponibili non possono essere utilizzati nell'insegnamento, saranno, fino a che perduri tale circostanza, messi a disposizione della competente autorità scolastica provinciale per l'impiego negli uffici scolastici con gli obblighi di servizio che ne conseguono. In tal caso, ad essi è corrisposta la retribuzione che spetterebbe per l'insegnamento cui hanno titolo con orario completo».

A detto articolo non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 14:

« Gli aumenti della retribuzione per anzianità di cui all'articolo 7, secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 luglio 1947, n. 677, sono attribuiti, tanto gli insegnanti elementari quanto a quelli secondari, con criteri stabiliti dagli articoli 1 e 20 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207. Dal 1° luglio 1955 detti aumenti periodici restano fissati nella misura in vigore al 30 giugno 1955.

Per gli insegnanti secondari iscritti nel quadro speciale la classe della retribuzione, comprensiva degli aumenti quadriennali dovuti, è stabilita annualmente in relazione al ruolo corrispondente al posto occupato ed alle ore di insegnamento secondo gli importi che verranno determinati con apposite tabelle da approvare con decreto del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro ».

Su di esso sono stati presentati alcuni emendamenti. Il primo è quello da me proposto, e così formulato:

« *Al primo comma aggiungere dopo le parole*: decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, *le parole*: e successive modifiche, *e sopprimere la proposizione:*

« Dal 1° luglio 1955 detti aumenti periodici restano fissati nella misura in vigore al 30 giugno 1955 ».

« *Sostituire il secondo comma col seguente:*

« Per gli insegnanti secondari iscritti nel quadro speciale la classe della retribuzione, comprensiva degli aumenti periodici dovuti, è stabilita in relazione al ruolo corrispondente al posto annualmente occupato ed alle ore di insegnamento fino al 1° ottobre dell'anno di entrata in vigore della presente legge: ed esclusivamente in relazione al ruolo corrispondente al posto occupato (trattamento di cattedre oltre alle eventuali ore soprannumerarie) successivamente al 1° ottobre dell'anno di entrata in vigore della presente legge secondo i prontuari che verranno compilati dal Ministero della pubblica istruzione di concerto con il Ministero del tesoro ».

Il secondo emendamento reca la firma dell'onorevole Buzzi ed è sostitutivo del primo comma dell'articolo:

« Gli aumenti periodici delle retribuzioni del personale insegnante delle scuole elementari e secondarie iscritto nel quadro speciale di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 677 del 10 luglio 1947 sono regolati dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19 ».

PITZALIS, *Relatore*. L'emendamento Gotelli si propone di ottenere per gli insegnanti la parità di trattamento con tutti i dipendenti statali, attraverso la concessione di scatti biennali al posto di quelli quadriennali in vigore dal 30 luglio 1955.

L'emendamento richiede, in sostanza, parità di trattamento all'entrata in vigore della presente legge, fra gli iscritti al quadro speciale e gli iscritti all'albo speciale. Il primo fu emanato dal Governo italiano, il secondo dal Governo militare alleato.

BUZZI. Gli insegnanti dello Stato godono attualmente di uno scatto del 2,50 per cento ogni due anni; gli insegnanti del quadro speciale di Trieste, invece, godono di scatti quadriennali (con un numero massimo di sei per tutto il corso della carriera) del 10 per cento ciascuno. Essi domandano invece un numero illimitato di scatti ogni due anni, nella misura del 2,50 per cento, come tutti gli impiegati statali, e quindi come tutti gli altri insegnanti. Il mio emendamento – che non ritengo comporterà un onere finanziario apprezzabile – tende quindi a far rientrare il trattamento degli insegnanti di Trieste nella norma generale, mentre invece attualmente essi hanno una norma particolare che è riflesso della speciale situazione legislativa che si è venuta a determinare.

MARANGONE VITTORIO. Mi dichiaro favorevole all'emendamento Buzzi, che, nella sua formulazione, mi sembra il più adatto a soddisfare le aspirazioni della categoria.

ERMINI. L'emendamento Buzzi riguarda solo gli scatti, ma bisogna inquadrare questa norma nel quadro generale del trattamento economico degli insegnanti di Trieste. Non vorrei che si venisse a determinare per essi una situazione di privilegio notevole.

PITZALIS, *Relatore*. Evidentemente un miglioramento si determina, ma si tratta di poche migliaia di lire *pro capite*, che non determinano alcuna sperequazione. Il principio, cui si richiama l'emendamento Buzzi, è di adeguare il trattamento degli insegnanti del Territorio di Trieste, per quanto concerne gli scatti biennali di stipendio, a quello degli altri dipendenti dello Stato italiano.

Sono pertanto favorevole all'emendamento Buzzi, in quanto esso evita una sperequazione che verrebbe a creare una situazione economicamente difficile.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Di fronte all'emendamento Buzzi il Governo si riserva di riesaminare l'articolo, soprattutto per evitare che si vengano a determinare incongruenze e sperequazioni. Prego pertanto l'onorevole Presidente di voler rinviare la votazione dell'articolo.

PRESIDENTE. Aderendo alla richiesta del rappresentante del Governo, sospendo la votazione dell'articolo 14.

Passiamo all'articolo 15. Non essendovi emendamenti, lo pongo in votazione.

« L'iscrizione nel quadro speciale decorre, a tutti gli effetti, dal 31 luglio 1947 o, per gli insegnanti di cui al terzo comma del precedente articolo 13, dalla data della loro assunzione in servizio. Tale iscrizione si intende cessata dalla data della eventuale nomina nei ruoli ordinari o nei ruoli speciali transitori degli insegnanti o da quella dell'assunzione di un impiego presso pubbliche o private amministrazioni o dalla data di eventuali dimissioni o di compimento dell'età prevista nell'articolo 7, ultimo comma, del decreto legislativo 10 luglio 1947, n. 677.

L'iscrizione nel quadro o nell'albo speciale cessa, altresì, dalla data in cui gli iscritti abbiano perduto il requisito della residenza richiesto per il loro inquadramento ».

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 16.

« L'articolo 3 della legge 28 agosto 1954, n. 961, è abrogato.

Le disposizioni contenute nel decreto legislativo 10 luglio 1947, n. 677 e nei precedenti articoli 13, 14, 15, e 16 si applicano anche ai personale non di ruolo in servizio negli Istituti e scuole d'istruzione elementare e secondaria con lingua di insegnamento italiana della zona del Territorio di Trieste non amministrata dall'Italia.

Al personale di cui sopra, che abbia perduto il requisito della residenza per non aver trovato possibilità di impiego nell'ambito del Territorio di Trieste, non si applica la disposizione di cui all'ultimo comma del precedente articolo 15 ».

L'onorevole De Totto ha presentato un emendamento sostitutivo del primo comma:

« La presente legge è applicativa ed integrativa, nei termini degli articoli precedenti, degli articoli 3 e 5 della legge 28 agosto 1954, n. 961 ».

DE TOTTO. Mentre il testo governativo propone l'abrogazione della legge n. 961, il comma sostitutivo da me presentato tende non solo a mantenere in vigore quelle norme, ma a dare loro effettiva applicazione.

PITZALIS, *Relatore*. La materia regolata dagli articoli 3 e 5 della legge n. 961 è totalmente assorbita nella presente legge, che quelle norme modifica nella sostanza. Se quegli articoli restassero in vigore, chissà quali confusioni e perplessità nascerebbero. Ritengo pertanto che debba essere approvato il testo governativo che, sopprimendo la vecchia regolamentazione, dà a tutta la materia un nuovo e organico assetto.

DE TOTTO. La legge ora al nostro esame non riamette completamente nell'ambito nazionale gli insegnanti triestini, né mantiene la loro situazione di cui beneficiano. Trieste è « italiana a mezzadria » !

PRESIDENTE. Il suo rilievo mi pare ingiustificato . Con la presente legge si tende a riparare. e con molta larghezza, a fatti determinati da una situazione particolare, non certo dipendente dal Governo italiano

Per quanto riguarda il merito della sua proposta, le ricordo, onorevole De Totto, che non siamo qui per fare una legge interpretativa o applicativa di un'altra legge !

Con la legge presente non si danneggiano gli insegnanti della Zona *B* ma si viene a costituire per loro una posizione di notevole vantaggio. A conferma di ciò sta il fatto che i sindacati degli insegnanti triestini hanno ritenuto di accedere alle proposte governative.

ROSSI PAOLO. Mi sia consentito un breve riferimento ai principî generali del diritto. Se una legge non è abrogativa, è sempre applicativa e interpretativa di tutta la legislazione

precedente, perché l'ordine giuridico è complesso.

DE TOTTO. In considerazione dei rilievi mossi dagli onorevoli colleghi, ritiro l'emendamento così formulato e chiedo, invece, la soppressione del primo comma dell'articolo 16.

PITZALIS, *Relatore*. Prima di pronunziarsi occorre conoscere con esattezza la situazione di fatto esistente, con particolare riferimento alla forza giuridica della legge n. 961. Noi non potremmo accettare di tutelare posizioni ancora più favorevoli di quella che noi abbiamo così largamente regolamentato con questa legge. Prima di sopprimere questo capoverso, occorre dunque conoscere i motivi sostanziali che stanno alla base della richiesta di soppressione.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è del parere che il primo comma dell'articolo 16 della legge debba essere mantenuto; con la nuova legge, infatti, tutta la materia è riconsiderata e risistemata, mentre, se lasciassimo in vigore la precedente legislazione, permarrebbe una molteplicità di norme e quindi una incertezza legislativa.

DE TOTTO. Se abolissimo semplicemente il comma in discussione, non vi sarebbe danno alcuno e la legge verrebbe ad essere più chiara ed evidente: appare inutile abrogare una legge che non è mai stata applicata. Insisto pertanto per la soppressione del primo comma dell'articolo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 16, del quale l'onorevole De Totto ha chiesto la soppressione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il secondo ed il terzo comma dello stesso articolo.

(*Sono approvati*).

Passiamo all'articolo 17:

«All'onere che potrà derivare dall'attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1957-58 si provvederà con i normali stanziamenti dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio medesimo»

ERMINI. Osservo che occorre aggiornare la formulazione dell'articolo, modificando l'esercizio finanziario in 1957-58.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 18, con la modifica proposta dall'onorevole Ermini.

(*È approvato*).

Ricordo alla Commissione che è rimasto accantonato l'articolo 14 del disegno di legge. Rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge oggi esaminati.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta dei disegni di legge:

« Conferimento ed uso di titoli accademici, professionali e simili » (2739):

Presenti e votanti 32
Maggioranza 17
Voti favorevoli 32
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

« Direzione, vigilanza e coordinamento delle attività riguardanti la scuola popolare » (*Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato*) (3371):

Presenti e votanti 32
Maggioranza 17
Voti favorevoli 29
Voti contrari 3

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione.

Badaloni Maria, Barbieri Orazio, Bertinelli, Buzzi, Caronia, Cottone, Dal Canton Maria Pia, De Totto, Del Vecchio Guelfi Ada, D'Este Ida, Diecidue, Ermini, Fabriani, Franceschini Francesco, Gaudioso, Gotelli Angela, Grasso Nicolosi Anna, Marangone Vittorio, Marchionni Zanchi Renata, Marzano, Mazzali, Perdonà, Picciotto, Pino, Pitzalis, Ravera Camilla, Romanato, Rossi Paolo, Savio Emanuela, Tesauro, Titomanlio Vittoria, Vischia.

La seduta termina alle 12,20.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI